



ORDINANZA MUNICIPALE MESSA A DISPOSIZIONE DI MATERIALE/ATTREZZATURE PER MANIFESTAZIONI

Tresa, 13 novembre 2023

Il Municipio di Tresa, richiamati

- gli articoli 192 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987;
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale (RALOC) del 30 giugno 1987;
- il Regolamento Comunale

adotta:

Art. 1 - Scopo

La presente ordinanza disciplina la messa a disposizione prioritariamente nell'ordine ad associazioni o gruppi o singole persone (in seguito richiedente), con domicilio o sede nel Comune, di materiale e attrezzature necessarie all'organizzazione di manifestazioni ed altro. Il Municipio può concedere deroghe, a talune condizioni, anche per richieste provenienti da fuori Comune.

Art. 2 - Competenze

Il Municipio è competente per il rilascio delle autorizzazioni. Nel caso di deleghe decisionali ad un servizio dell'amministrazione, contro le decisioni di quest'ultimo è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione. Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione.

Art. 3 - Procedura

Le richieste devono essere presentate all'Ufficio Tecnico di Tresa (utc@tres.ch) tramite l'apposito formulario almeno 30 giorni prima della data di necessità. Il formulario è scaricabile e compilabile sul sito (www.tresa.ch/formulari).

I fruitori devono comunicare nella richiesta le generalità ed i recapiti delle persone responsabili, maggiorenni, all'adempimento degli obblighi previsti dalla presente ordinanza. Esigenze o richieste particolari in deroga alle disposizioni che seguono devono essere sottoposte al Municipio 30 giorni prima della data di necessità e da questi autorizzate.

Art. 4 - Compiti del responsabile

Il responsabile designato dal richiedente si incaricherà di ritirare personalmente il materiale dal magazzino comunale con mezzi propri nei giorni feriali, mettendo a disposizione manodopera sufficiente per le operazioni di carico e scarico. Quest'ultimo dovrà essere presente sul posto durante tutto il tempo della manifestazione. Egli risponde personalmente davanti al Municipio per eventuali danni al materiale ed attrezzature ricevute. Il responsabile del richiedente provvederà alla riconsegna del materiale e delle attrezzature presso il magazzino comunale il giorno feriale immediatamente successivo. In caso di rottura o perdita del materiale e/o delle attrezzature dovrà informare



tempestivamente il responsabile del magazzino e sarà tenuto al rimborso delle spese per la sostituzione o riparazione.

Art. 5 - Consegna/riconsegna del materiale

La consegna del materiale e delle attrezzature richieste sarà effettuata dal responsabile del magazzino alla persona responsabile del richiedente.

La riconsegna avverrà pure di comune accordo. In tale occasione verrà effettuato un controllo sullo stato del materiale e delle attrezzature.

È severamente proibito apportare modifiche agli impianti.

È severamente proibito utilizzare graffette, puntine o altri materiali, i quali potrebbero danneggiare i tavoli e le panchine.

Il materiale deve essere riconsegnato pulito ed in perfetto stato. Nel caso si rendesse necessario l'intervento degli operai per la pulizia, tale prestazione sarà fatturata a tariffa oraria secondo la presente ordinanza.

Se la consegna e il ritiro avvengono attraverso gli operai del Comune saranno fatturati i costi di trasporto con furgone e autista e di un operaio alle tariffe della presente ordinanza.

Al momento della consegna e riconsegna del materiale dovrà essere presente almeno uno degli organizzatori.

Per la riconsegna, il materiale dovrà essere raggruppato e accatastato sul luogo della manifestazione in modo tale da facilitare le operazioni di carico.

Art. 6 - Responsabilità, danni, furti, assicurazione

Singole persone, gruppi o associazioni organizzatori sono responsabili per eventuali danni arrecati al materiale e alle attrezzature messi loro a disposizione attraverso le persone di riferimento. Il Municipio declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni e/o furti arrecati al materiale e alle attrezzature messe a disposizione. Gli organizzatori devono provvedere personalmente alle relative coperture assicurative.

Art. 7 - Tasse noleggio materiale e attrezzature

Per l'utilizzo del materiale e delle attrezzature, sono prelevate le seguenti tasse di noleggio:

- tavolo	CHF	3.--	al giorno
- panchine (coppia)	CHF	2.--	al giorno
- rullo per castagne	CHF	30.--	al giorno
- griglia	CHF	50.--	al giorno

Art. 8 - Tariffe per prestazioni e uso veicoli comunali per il trasporto del materiale e attrezzature noleggiati

Le tariffe per prestazioni e l'uso dei veicoli per il trasporto del materiale e attrezzature noleggiati, sono stabilite come segue:

- operaio comunale	CHF	45.--	all'ora
- furgone con autista	CHF	60.--	all'ora



Art. 9 - Fatturazione

La fatturazione avviene a cura dell'Ufficio Finanze.

Art. 10 - Esenzioni

Alle associazioni/società con sede nel Comune può essere accordato l'esonero o una riduzione delle tasse stabilite dalla presente ordinanza quale contributo finanziario in natura. La decisione spetta al Municipio.

Art. 11 - Dinieghi e sanzioni

Il Municipio si riserva piena facoltà di decidere sulle concessioni per l'uso del materiale e attrezzature, come pure sull'accertamento e la rifusione dei danni. Resta riservata la procedura di contravvenzione ai sensi degli artt. 145 ss LOC.


Art. 12 - Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore trascorso il periodo di pubblicazione, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione.

Per il Municipio di Tresa

Il Sindaco
Piero Marchesi



La Segretaria
Myriam Mauri

Approvata con risoluzione Municipale no. 1102/2023 del 13.11.2023

Pubblicata agli albi comunali, a norma degli artt. 192 LOC e 44 RALOC, dal 17.11.2023